

REGIONE BASILICATA

COMUNE DI LAURIA

Provincia di Potenza

Legge Regionale n. 20 del 13 maggio 2003 – Art. 4
Deliberazione Giunta Regionale 3 maggio 2004, n. 1071
D.Lgs 11 febbraio 1998 n. 32 e mod.
Ministero Attività Produttive - Decreto 31 ottobre 2001

"Razionalizzazione e ammodernamento delle rete comunale carburante"

PIANO COMUNALE CARBURANTI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Progettazione:
Arch. Corrado SOLIMINE
Viale Marconi, 61
85100 Potenza

PIANO COMUNALE CARBURANTI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE DI NUOVA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

TITOLO I

IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

A R T . 1

RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE

1. Gli impianti di distribuzione stradale di carburanti possono essere inseriti soltanto nelle fasce di rispetto stradale come definite dal successivo art. 6. A tal fine sono idonee le strade di tipo B – C – D – E identificate dal Nuovo Codice della strada (B: Strade extraurbane principali; C: Strade extraurbane secondarie; D: Strade urbane di scorrimento; E: Strade urbane di quartiere). Sono escluse tutte le strade locali urbane o extraurbane non rientranti nella tipologia B-C-D-E indicata. Nelle tipologie indicate rientrano, al di fuori dell'area urbana, nel territorio comunale di Lauria (PZ), la S.P. ex S.S. n. 19 "Consolare delle Calabrie", la S.P. ex S.S. n. 653 "Sinnica", la S.P. n. 3 e la S.P. n. 45, oltre alle due strade in progetto : Collegamento Nord-Sud "Tirreno-Adriatico" tra A3 e A16 itinerario Lauria-Candela; Collegamento tra Autostrada A3 SA-RC e S.S. n. 585 "Fondovalle del Noce".

2. Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione di carburanti da autorizzare, viene suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee:

a) Zona 1 - Centro Storico - parte del territorio interessato da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al D.M. 02 aprile 1968, n. 1444 (zona A).

All'interno di detta area non possono essere installati nuovi impianti di distribuzione di carburanti.

b) Zona 2 - Zone Residenziali - le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B del D.M. n. 1444/68). All'interno di detta area possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti del tipo impianto generico, impianto non-oil e impianto senza gestore per le superfici indicate all'art. 4. Le tipologie previste, sempre nelle fasce di cui all'art. 1, sono, con riferimento alle definizioni di cui all'art. 22, chioschi, stazioni di rifornimento e di servizio, con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (deposito olio lubrificante, gommista, grassaggio, elettrauto, officina e simili). In tali zone è consentita anche la realizzazione di attività commerciali (locale bar, punto di ristoro) con superficie netta di vendita non inferiore a mq 30 e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4 co.1 d) del D. L.gs. 31/03/1998 n. 114.

c) Zona 3 - Zone per Insediamenti Produttivi -(Industriali, Artigianali, e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad impianti di interesse generale (zone D ed F del citato D.M. n. 1444/68).

All'interno di detta zona, sempre nelle fasce di cui all'art. 1, possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti del tipo impianto generico e non oil della tipologia stazioni di rifornimento e di servizio per le superfici minime indicate al successivo art. 4 e con la presenza di attrezzature per i servizi alla persona (negozi, edicole, bar e simili) anche se non vengono esclusi servizi all'automezzo (deposito olio lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili).

d) Zona 4 - Zone Agricole - le parti del territorio destinate ad attività agricole (zone E); all'interno di detta area possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti del tipo impianto generico, impianto non-oil per le superfici minime indicate al successivo art. 4 e con la presenza di attrezzature per i servizi alla persona (negozi, edicole, bar e simili) anche se non vengono esclusi servizi all'automezzo (deposito olio lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili).

ART. 2

CARATTERISTICHE GENERALI

1. Come previsto all'art. 6 della L. R. 13/05/2003 n. 20 è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni secondo le modalità di cui all'art. 1 del D. L.vo n. 32/98 e nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico Regionale. È altresì previsto il rispetto delle distanze e superfici a seconda della zona di appartenenza come riportate nel presente regolamento e da quanto previsto dal R.U. vigente.
2. I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, in fregio a tutte le strade comunali, provinciali e statali, devono avere le caratteristiche dell'impianto generico, impianto non-oil e impianto senza gestore, così come definite dalla legge statale e regionale, dal presente regolamento, nonché dal Piano Regionale Distribuzione Carburanti ed essere ubicati su aree conformi alle previsioni ed alle norme tecniche del R.U. vigente.
3. I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere almeno l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione e dove possibile anche il GPL e il metano.
4. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (Art. 22 N.C.d.S. e art. 61, comma 3 Regolamento).
5. La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesi di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
6. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.
7. La distanza da dossi non deve essere inferiore a quella prevista dal N.C.d.S. e dal Regolamento.
8. Incompatibilità. Fermo restando le distanze minime previste al successivo art. 5, i nuovi impianti o gli impianti da ricollocare non possono essere installati:
 - a. Lungo le curve di raggio inferiore a m. 100 (cento); In presenza di curve di raggio inferiore o uguale a m. 100 (metri cento) gli impianti stradali di distribuzione di carburanti potranno essere collocati a m. 95 (metri novantacinque) misurati dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate altre precedenti prescrizioni.
 - b. Nei centri abitati:
 - b.1. impianti situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;
 - b.2. impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;

c. Fuori dai centri abitati:

c.1. impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci a Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;

c.2. impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;

c.3. impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza e per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti (sempre che in regola con le norme edilizie) o impedimenti naturali (corsi d'acqua ecc..).

9. Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il relativo canone previsto.

10. L'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella definita al successivo art. 4. All'interno di detta area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto aria compressa e di un punto acqua. Sia le colonnine che i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi comprese l'impianto di lavaggio, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di m. 5 (metri cinque) dal ciglio stradale e dai confini, salvo ulteriori più restrittive norme per la sicurezza antincendio o igienico sanitaria. Il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere di m. 10 (metri dieci), salvo ulteriori più restrittive norme per la sicurezza antincendio.

11. All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e campers.

12. I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di m. 5 (metri cinque) dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'oggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale. L'oggetto della pensilina deve avere distanza minima di m. 3 (metri tre) dai confini laterali.

13. Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni o lavaggio self-service, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.

14. Gli impianti stradali di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative ambientali statali e regionali.

15. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'Autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento. A tal proposito tutti i nuovi impianti devono prevedere il trattamento delle acque di prima pioggia con depurazione delle acque tramite disoleatore o equivalente impianto prima dello scarico finale delle stesse. Tale impianto deve essere autorizzato dalla Azienda Sanitaria Locale e dall'Ente proprietario della strada se le acque sono scaricate in strada. Gli impianti esistenti non dotati di sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia o dilavamento devono adeguarsi entro anni 2 dalla data di approvazione del presente regolamento.

16. I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.

ART. 3

TUTELA DI BENI AMBIENTALI - ARCHITETTONICI

1. Non si possono installare impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi :

- nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi della Legge 1089/39 ;
- nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico-artistico-architettonico e/o interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale .

2. Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 sono consentiti solo impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo "generico" opportunamente realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo. In tali aree è consentito anche l'installazione di impianti con non-oil purché situate in fregio a strade statali e/o provinciali.

ART. 4

SUPERFICIE MINIMA EDIFICABILE

1. La superficie minima di insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, compresi i percorsi di ingresso e di uscita definisce l'impianto, che viene determinata come segue:

Tipo di impianto	Zona 2 sup. min.(mq)	Zona 3 sup. min.(mq)	Zona 4 sup. min.(mq)
Impianto generico	1000	1500	2000
Impianto non oil	1200	2000	3000
Impianto senza gestore	300	400	500

2. Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare i 5 metri di altezza, solo per le strutture destinate alla somministrazione ed al commercio (locale bar, ristorante, edicole, ecc..) l'altezza massima può essere aumentata fino a 7.00 metri.

I requisiti minimi per l'appartenenza di ciascun impianto alle tipologie suddette sono i seguenti:

Impianto generico: la presenza di uno o più apparecchi per erogazione di carburanti e di un accettatore banconote, la presenza di un punto aria o di un punto acqua, la presenza di una pensilina, la presenza di un locale per addetti dotato di servizi igienici.

Impianto non oil: la presenza di due o più apparecchi per erogazione di carburanti di cui uno a erogazione gasolio e di un accettatore banconote, la presenza di un punto aria e di un punto acqua, la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento, la presenza di una superficie coperta nella misura minima di 50 mq a uso proprio per gli addetti con relativo spogliatoio, servizi igienici per gli addetti e per gli automobilisti, magazzino, lavaggio e/o grassaggio e/o gommista e/o elettrauto e/o officina riparazioni.

Impianto senza gestore: la presenza di uno o più apparecchi per erogazione di carburanti e di un accettatore banconote, l'eventuale presenza di una pensilina a copertura dei soli erogatori, senza alcuna struttura sussidiaria.

2. La superficie da destinare alle attività complementari all'impianto, ad esclusione delle aree coperte dalle pensiline e da quelle occupate dalle corsie di accelerazione e decelerazione, non può superare il 10% della superficie complessiva dell'area dell'impianto stesso.

ART. 5

DISTANZE MINIME

1. Come previsto all'art. 3 della L. R. 13/05/2003 n. 20, l'autorizzazione al posizionamento dei nuovi impianti di distribuzione carburanti o a quelli da potenziare con nuovi prodotti, escluso gli impianti di metano e quelli da potenziare con prodotto metano, può essere concessa rispettando le seguenti distanze minime da altro impianto, senza considerare gli impianti già esistenti o da autorizzare lungo le autostrade o raccordi autostradali che restano di competenza regionale ai sensi della D.G.R. n. 1230 del 14/06/2001:

a. centri abitati: distanza minima di m. 600 (seicento metri) nel percorso stradale più breve;

b. fuori dai centri abitati: distanza minima di 10 Km (dieci chilometri) per una stessa direttrice di marcia, o esterna ad una zona delimitata da una circonferenza con raggio di almeno km 1 da un impianto preesistente nella direttrice di marcia opposta.

2. Nella determinazione delle distanze minime non devono essere considerati gli impianti dichiarati incompatibili e/o da dismettere nel territorio di Comuni contermini.

3. Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale più breve fra due impianti.

4. È ammessa la possibilità di installare nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti all'interno di aree di pertinenza di centri commerciali nel rispetto delle distanze minime previste dal comma 1 e dal comma 8 del presente articolo oltre a eventuali maggiori distanze imposte dalla normativa di prevenzione incendi.

5. L'autorizzazione al posizionamento di nuovi impianti di solo metano, o quelli da potenziare con prodotto metano, può essere concessa rispettando la distanza minima di km 10 da qualsiasi altro impianto erogante metano, calcolata nel percorso stradale più breve.

In caso di verifica tra impianti eroganti gas metano ubicati in Comuni limitrofi la distanza è stabilita calcolando la media aritmetica delle distanze stabilite per ciascuno dei due Comuni.

6. L'autorizzazione al posizionamento di nuovi impianti di solo G.P.L., o quelli da potenziare con prodotto G.P.L., in assenza di recente legiferazione, può essere rilasciata rispettando le distanze definite dall'art. 1 co. c) della L. R. n. 24 del 19/05/1997, in sostanza le distanze sono triplicate rispetto a quelle del metano.

7. Nella determinazione delle distanze minime non devono essere considerati gli impianti dichiarati incompatibili e/o da dismettere presenti anche nel territorio di altri comuni contermini.

8. Gli impianti eroganti gas metano e/o G.P.L. non possono essere installati in Zona 2 e 3.

ART. 6

NORME TECNICHE DI ESECUZIONE

1. La profondità massima dell'intervento, calcolata perpendicolarmente alla riga bianca della strada sui cui si ha accesso deve essere pari a :

zona 2 – 3 – 4 : m 60 (sessanta metri).

Tale profondità può essere aumentata del 20% esclusivamente come area di pertinenza e non deve contenere manufatti o attrezzature fisse.

Solo per interventi che interessano strade di tipologia B e C del nuovo codice della strada e caratterizzate da doppia carreggiata separata da spartitraffico, la profondità al punto precedente può essere aumentata di metri 40 fermo restando l'aumento del 20% con le tipologie indicata.

2. La realizzazione di manufatti per attrezzature di servizio impianto (locali lavaggio, officine, servizi igienici per il personale, ecc..) e attrezzature per servizi alla persona (locale bar, servizi igienici, locali di vendita commerciale, ecc...) è possibile secondo i seguenti indici urbanistici:

a) attrezzature di servizio impianto: 0,1 mc/mq – altezza massima m. 5.00 (cinque metri)

b) attrezzature per servizi alla persona: 0,2 mc/mq – altezza massima m. 7.00 (sette metri)

Gli indici indicati vanno verificati per ognuna delle due tipologie.

L'impianto generico deve contenere solo un locale per ricovero gestore completo di servizi igienici di volumetria massima pari a mc 90 (novanta metri cubi).

L'autorizzazione agli impianti non-oil ed in particolare la realizzazione di Motel deve preventivamente prevedere la stipula di una convenzione con l'Amministrazione approvata in Consiglio Comunale.

Solo ed esclusivamente in zona 4 è consentita la realizzazione di Motel come definito dagli artt. 6 e 7 della legge n. 217/83 previa stipula di convenzione con l'amministrazione comunale.

ART . 7

ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere esercitate, all'interno delle aree di servizio e rifornimento, nel rispetto del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, della L. 25 agosto 1991, n. 287, della normativa concernente le edicole e dei relativi piani comunali di settore; pertanto le attività commerciali o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) debbono avere una superficie netta di vendita non inferiore a mq 30 (trenta metri quadrati) e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4 co. 1 lett. d) del D. L.gs. 31/03/1998 n. 114. Devono, comunque rispettare gli indirizzi e i criteri contenuti nella programmazione urbanistico/commerciale della L. R. n. 19/99.

2. È possibile il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'apertura di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, lett. B) della L. 25 agosto 1991, n. 287 all'interno degli impianti di distribuzione carburante, in deroga al numero massimo previsto, nel rispetto delle seguenti condizioni (norma valida anche per gli impianti esistenti).

a) *CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTE*

- Impianto non oil;
- superficie minima di servizio non inferiore a quella prevista dall'art. 4 ;
- prodotto erogato nell'anno precedente alla presentazione della domanda non inferiore a mc. 1.000 (metri cubi mille) (non applicabile per nuovi impianti);
- distanza minima da attività simili non inferiore a quella prevista per la realizzazione di nuovi impianti;
- sono ritenuti simili tutti gli esercizi in cui le attività riportate alla successiva lettera b) sono autorizzate anche congiuntamente ad altre;

b) *SUPERFICIE MASSIMA CONCEDIBILE*

- rivendita di giornali e riviste (netta di vendita) mq. 15 (quindici metri quadrati);
- pubblico esercizio di alimenti e bevande (al netto di magazzini) di cui all' art. 5 lett. B) L. 287/91 mq. 90 (metri quadrati novanta); per la zona 2 tale superficie per somministrazione viene ridotta ad una superficie massima di mq 30 (trenta metri quadrati).

3. Le autorizzazioni concesse per la rivendita di giornali e riviste e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in deroga al numero massimo previsto dai piani di settore, non possono essere trasferite in altro luogo salvo il trasferimento dell'impianto stesso nell'ambito comunale, nel qual caso e relativamente alle edicole e ai pubblici esercizi, devono essere sempre rispettati i requisiti di cui alle lettere a) e b) di cui all'art. 7.

4. Ove vengano richieste superfici superiori a quelle fissate dalla lettera b) dell'art. 7, le stesse dovranno essere esaminate applicando integralmente le norme fissate dalla pianificazione di settore.

ART. 8

ATTIVITA' ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE

1. Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti situati all'interno delle fasce di rispetto stradale, come definite all'art. 1, sono ammissibili ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 32/98 le seguenti attività accessorie:

- attività rivolte all'automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente al veicolo;
- attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari, strutture ricettive (motel) come definite dall'art. 7 della legge n. 217/83 ;
- deposito e rivendita di bombole di GPL. Tale attività può essere realizzata ed esercitata solo in zona 4 a servizio della comunità rurale. Il deposito potrà realizzarsi su un lotto max di 1000 mq. per la costruzione del deposito e di un locale ricovero del gestore costituiti da locali ad unico piano terra, con un indice fondiario di 1,00 mc/mq e altezza max di 5 metri. L'autorizzazione può essere rilasciata solo nel caso in cui la zona risulti sprovvista di altri esercizi simili e tale impianto copra l'esigenza della comunità rurale della zona. La capacità massima del deposito non può superare i 5000 kg .

2. Per area di pertinenza dell'impianto stradale di distribuzione di carburante si intende l'area su cui insiste l'impianto.

3. In presenza di carenza di servizio e relativamente ad attività rivolte al mezzo quali il lavaggio e grassaggio e ove l'area su cui insiste l'impianto sia insufficiente per un corretto servizio all'utente e non sia oggettivamente possibile ampliarla è da considerare area pertinente all'impianto anche l'area posta ai lati o antistante l'impianto, purché sia dimostrabile che le attività site nelle aree interessate formino tra loro un complesso funzionalmente unitario. È consentito utilizzare area adiacente alla fascia di rispetto purché non superiore al 20% della superficie totale.

ART. 9

ACCESSI

1. Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art. 22 N.C.d.S. e art. 61 Regolamento), gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.

2. Per quanto riguarda l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di tipo C e D, così come definite dal N.C.d.S., gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di m. 3 (metri tre) e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a m. 10 (metri dieci); la lunghezza delle corsie, non inferiore a m 15 (metri quindici), viene

stabilita in sede di rilascio dell'autorizzazione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale sopra indicata.

3. Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico della quale si prescrive una larghezza non inferiore a m. 0,50 (metri zero cinquanta), delimitata con un cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, deve essere compresa fra cm. 20 (centimetri venti) e cm. 30 (centimetri trenta). Tali caratteristiche potranno essere diverse secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione.

4. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre m. 2,50 (metri due e cinquanta) dal ciglio della strada e comunque sempre in allineamento ai segnavia marginali; lo spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistono, e in ogni caso al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.

5. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di m. 0,70 (metri zero e settanta) misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società.

6. In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima, così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente (art. 16 del N.C.d.S.).

7. Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi, e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con marciapiedi in elevazione (rialzati), in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiede attraverso:

- preferibilmente il mantenimento in quota del marciapiede stesso con posa di profili di carriera e larghezza invariata del marciapiede;
- accessi tramite rampe e cordonate interrate a filo quota stradale a delimitare il percorso pedonale.

8. Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quando anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.

9. Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio e ove la lunghezza del tratto coperto superi i m. 10 (metri dieci) devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantirne la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti all'installazione degli impianti a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune.

10. La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto precede anche con le particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli Uffici Comunali preposti.

11. È vietato che un impianto stradale di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche. La prescrizione di cui al precedente comma può essere ignorata solo nel caso in cui l'impianto preveda, a cura e spese del richiedente, un intervento di viabilità alternativa.

12. Gli accessi agli impianti di distribuzione carburanti devono avere le caratteristiche tecniche specificate ai punti successivi:

a. Impianti ubicati all'interno dei Centri abitati

- fronte strada di m. 40 (metri quaranta) con accessi di m. 10 (metri dieci) e aiuola spartitraffico centrale di m. 20 (metri venti)

b. Impianti ubicati fuori dai centri abitati

- fronte strada di m. 60 (metri sessanta) con accessi da m. 15 (metri quindici) e aiuole spartitraffico centrale da m. 30 (metri trenta).

c. Impianti ubicati fuori dai centri abitati lungo strade di scorrimento

- Fronte strada da m. 60 (metri sessanta) con accessi da m. 15 (metri quindici) e aiuole spartitraffico centrale da m. 30 (metri trenta) e due di corsie di accelerazione e decelerazione opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada e comunque non inferiore a m. 30 (metri trenta) per l'accesso e m. 35 (metri trentacinque) per l'uscita dall'area dell'impianto.

13. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, devono essere conformi a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada e alle seguenti particolari prescrizioni:

a) all'interno dei centri abitati minimo m. 12 (metri dodici).

b) fuori dai centri abitati minimo m. 95 (metri novantacinque).

In ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi. Sono da considerarsi incompatibili gli accessi da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica. La distanza da incroci e da accessi di rilevante importanza non deve essere inferiore a m. 95 (metri novantacinque) fra gli estremi degli accessi più vicini.

14. Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di m. 75 (metri settantacinque) e m. 60 (metri sessanta) e larghezza non inferiore a m. 3 (metri tre) raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a m. 10 (metri dieci).

ART. 10

SEGNALETICA

Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N.C.d.S. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra.

ART. 11

MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI

1. Gli impianti esistenti possono procedere a:

- opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- potenziamenti alle condizioni previste dalla normativa regionale, salvo quanto indicato dal precedente art. 5;

2. La sostituzione di serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e del D.M. 20.10.1998. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento di nuovi, deve essere effettuata l'analisi del

terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.

ART. 12

SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE

Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta sostituzione di serbatoi esistenti. L'autorizzazione edilizia allo smantellamento con nulla-osta della locale Azienda Sanitaria al piano di bonifica. Lo smantellamento e la rimozione prevedono:

- a. la cessazione delle attività complementari all'impianto;
- b. l'adeguamento dell'area alle previsioni del R.U. vigente, con sistemazione dell'area;
- c. la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
- d. la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo).

ART. 13

ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONE DI PERTINENZE STADALI

1. L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11 Agosto 1966, n. 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici-Ispettorato Generale Circolazione. In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia stata accertata l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni. In tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti b) e c) della precitata Circolare. In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo indispensabile e ne è prescritta a cura e spese del richiedente la reintegrazione nel luogo indicato dal Comune ed in numero di 3 (tre) esemplari per ogni albero abbattuto.

2. La Ditta Concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo insegna (anche luminosa) ed il nominativo della Società con l'eventuale dicitura di "Stazione di rifornimento" ovvero "Stazione di servizio" alle seguenti condizioni:

- a. Le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq. 10 (metri quadrati dieci).
- b. Le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq. 3 (metri quadrati tre) se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata.
- c. Le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi.
- d. Deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riproducente il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto.
- e. Le insegne devono essere posizionate ad almeno m. 2 (metri due) dal margine della carreggiata, in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso.

- f. L'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione per l'uso di colori adottati, soprattutto se posto in prossimità di impianti semaforici o intersezioni.
- g. L'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.
- h. L'insegna deve rispettare la distanza minima da tutti gli altri cartelli che comunque non può essere inferiore a m. 20 (metri venti) lineari.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 507/93, l'Amministrazione può disporre altresì la rimozione dell'impianto, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'Ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Quanto previsto dall'art. 23 del N.C.d.S. e art. 52 del relativo Regolamento per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade di tipo C e D.

TITOLO II

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO

ART. 14

PRESCRIZIONI A TUTELA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO

1. I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori). Tale norma si applica per i nuovi impianti e per sostituzione di serbatoi esistenti.
2. Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento versamenti di idrocarburi).

TITOLO III

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE

- DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALI -

ART. 15

NUOVA DOMANDA E PROVVEDIMENTO

1. L'Operatore (cfr. art. 1, terzo comma, del D.lgs n. 32/1998 e ss.mm.ii.) presenta al Comune, Ufficio Commercio, la domanda, in carta legale, di autorizzazione all'installazione del nuovo impianto o trasferimento, modifica o potenziamento d'impianti esistenti, con allegata una analitica autocertificazione corredata dalla documentazione, di cui ai successivi commi, e di una perizia asseverata da tecnico competente, nei limiti delle competenze di legge, sul pieno rispetto delle prescrizioni urbanistiche, fiscali, della sicurezza, stradali, sulla tutela dei beni storici, artistici e ambientali.

Alla domanda deve essere allegata:

- a. la certificazione sulla sicurezza sanitaria,effettuata dalla competente AUSL;
- b. il parere preventivo VV.FF. attestante la conformità dell'intervento alla normativa antincendio;
- c. il parere dell'Ufficio Tecnico di Finanza;
- d. il nulla-osta dell'Ente proprietario della Strada con l'approvazione degli accessi se l'Ente non è il Comune;
- e. il nulla-osta dell'Ufficio BB.AA. della Regione Basilicata;
- f. un versamento di Euro (.....) intestato alla tesoreria comunale per diritti di segreteria e spese di istruttoria;
- g. n. 4 copie del progetto tecnico esecutivo firmate da tecnico abilitato conformi a quelle presentate per i pareri ed i nulla-osta di cui ai punti a),b),c),d),e).

2. La completezza formale della domanda di autorizzazione è verificata dal responsabile del procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione; qualora la domanda risulti incompleta o non conforme alle norme di cui al primo comma, entro lo stesso termine ne viene data motivata comunicazione all'interessato, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità. Tali integrazioni devono pervenire entro il termine perentorio di giorni 30 trascorsi i quali la pratica viene definitivamente archiviata. Sarà comunque data priorità a pratiche formalmente complete presentate nei quindici giorni successivi alla presentazione della precedente risultata incompleta. Sempre nei quindici giorni dalla data di presentazione l'Ufficio Commercio trasmette n. 3 copie del progetto tecnico esecutivo completo dei pareri ai precedenti punti a),b),c),d),e) all'Ufficio Urbanistica per il rilascio del permesso di Costruire. Verificata la completezza formale della pratica l'Ufficio Commercio del Comune verifica la conformità dell'iniziativa alle norme e ai regolamenti entro 60 giorni dalla richiesta; entro lo stesso termine l'ufficio Commercio acquisisce il Permesso di Costruire dall'Ufficio Tecnico e procede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. La pratica viene invece archiviata in caso di motivi di diniego del permesso di Costruire motivati dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico.

3. Trascorso il termine previsto senza che il Comune comunichi il proprio diniego ovvero la motivata sospensione del procedimento per carenza e/o incompletezza della documentazione, la domanda si intende accolta (silenzio-assenso). Per motivi di pubblico interesse o nel caso sussistano possibilità d'intralcio alla libera e sicura circolazione stradale, il Comune può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, dando un termine all'interessato entro il quale eliminare i vizi o i pericoli.

ART. 16

CONTENUTI DELLA DOMANDA

1. La domanda di cui al precedente articolo deve contenere:

- Le generalità, il domicilio, il codice fiscale, la data e il numero d'iscrizione al Registro delle Imprese, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 114/1998, del richiedente; il tutto anche in forma di autocertificazione analitica redatta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968.
- La località, l'indirizzo, le coordinate catastali complete, il titolo (copia dell'atto) posseduto in relazione al bene immobile, ove viene richiesta l'installazione o il trasferimento dell'impianto. La disponibilità del bene immobile può essere certificata anche con contratto di fitto o comodato ai sensi delle leggi dello Stato. Tali contratti devono però contenere l'espressa autorizzazione del locatore o del comodatario al locatario o comodante alla realizzazione dell'impianto restando lo stesso in solido con il richiedente responsabile per gli eventuali danni ambientali provocati dalla realizzazione dell'impianto. (mancata operazione di bonifica in caso chiusura dell'impianto, ecc...)

- La descrizione completa del nuovo impianto o di quello modificato o di quello potenziato con riferimento ai carburanti erogati, il numero e il tipo degli erogatori, il numero e la capacità dei singoli serbatoi, gli eventuali servizi complementari ed accessori.
- La documentazione tecnica completa dalla quale risulti la disposizione planimetrica e altimetrica dell'impianto.
- Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, dalla quale risulti la conformità della domanda alle norme vigenti in tema di carburanti, urbanistica, fisco, ambiente, sicurezza della circolazione stradale, della tutela dei beni storici, ai requisiti e caratteristiche delle aree come definite e individuate dalla presente normativa.

2. La documentazione tecnica della domanda è costituita da:

- a. Relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti l'esatta progressiva chilometrica del progetto presentato e la descrizione completa delle opere che s'intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, la capacità dei serbatoi ed ogni altro elemento sugli impianti tecnologici.
- b. Relazione idrogeologica in cui sono evidenziate e affrontate le problematiche evidenziate dall'indagine idrogeologica di supporto al R.U. vigente; particolare riguardo dovrà essere posto alla fattibilità geotecnica, al rischio idraulico, al superamento delle condizioni di rischio.
- c. Certificazione attestante la sicurezza sanitaria rilasciata dall'A.U.S.L. su richiesta dell'interessato.
- d. Estratto autentico di mappa e del tipo di frazionamento rilasciato dal competente Ufficio del Territorio (UTE) in data non anteriore a 6 mesi, con allegata dichiarazione autentica della non modificazione dello stato di fatto catastale fino al momento della domanda.
- e. Estratto di R.U. vigente, con l'individuazione dell'area e con riportato, in colore, l'evidenziazione del rispetto dei requisiti e caratteristiche dell'area scelta in relazione alla zona omogenea e alle distanze definite dalla normativa.
- f. Planimetrie e profili altimetrici in scala adeguata, comunque non inferiori a 1:2000, riproducenti una zona sufficientemente estesa all'area d'intervento tale da permettere una corretta valutazione dell'inserimento.
- g. Planimetrie e altimetrie in scala 1:200 rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto deputato a ricevere l'impianto, completa delle quote orizzontali e verticali riferire ai capisaldi esterni ed interni all'area dell'impianto progettato, compresi i fabbricati limitrofi nel raggio di 50 metri, gli accessori, i manufatti comunque esistenti, i loro distacchi e le loro altezze; con gli allineamenti stradali quotati, la larghezza delle strade su cui l'area prospetta, le recinzioni. Le servitù palesi e nascoste, i vincoli e gli ostacoli di qualsiasi genere.
- h. Planimetria quotata in scala 1:500, di dettaglio della generale sistemazione dell'area, con gli accessi, i parcheggi, gli spazi di manovra, il verde, le recinzioni, i manufatti principali, gli accessori, i locali destinati alle attività complementari ed accessorie, la rete di smaltimento delle acque meteoriche e di quelle usate, le superfici impermeabili e permeabili; le aree per lo scarico e la raccolta dei reflui, la posizione dei serbatoi e la loro profondità, la segnaletica orizzontale.
- i. Particolari delle sezioni ambientali in scala adeguata ove collocare la segnaletica verticale e indicazione esatta della stessa (dimensioni, forma, caratteristiche cromatiche);
- j. Piante, prospetti, sezioni, in scala non inferiore a 1:100, particolari non inferiori a 1:50, di ogni manufatto da costruirsi, con statistica dei parametri dimensionali e parametrici utilizzati e rispettati;
- k. Relazione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 10/91;

- l. Attestazione dell'avvenuto deposito al Genio Civile relativamente alle opere strutturali, ai sensi delle leggi vigenti; (da presentare contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori)
- m. Nulla osta dei Vigili del Fuoco;
- n. Ogni altro documento tecnico ritenuto necessario e previsto dalla normativa nazionale e locale vigente.

ART. 17

ONERI CONCESSORI

1. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti per la categoria d'intervento nuova edificazione con destinazione d'uso commerciale al dettaglio; l'area nel suo complesso è da ritenersi pertinenza.

Il costo di costruzione dei manufatti è stabilito con perizia asseverata da tecnico abilitato.

2. Il mancato versamento degli oneri costituisce mancanza formale agli adempimenti previsti dal procedimento.

ART. 18

CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Autorizzazione rilasciata al titolare deve contenere:

- Il richiamo alle leggi, norme, regolamenti e disposizioni di riferimento, di natura sia urbanistica sia commerciale;
- L'indicazione dei prodotti, il numero e tipo dei distributori di carburante, le capacità e caratteristiche dei serbatoi;
- Il divieto di porre in esercizio l'impianto prima del prescritto collaudo;
- Il termine, comunque inferiore a 180 giorni dalla fine dei lavori, entro cui dovrà essere aperto l'impianto o utilizzate le parti modificate e/o potenziate;
- L'obbligo del titolare dell'Autorizzazione di provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti;

2. L'Autorizzazione può essere ritirata dal Titolare dell'impianto o da persona munita di delega autenticata.

ART. 19

TRASFERIMENTO DI TITOLARITA'

1. L'Autorizzazione rilasciata al titolare può essere trasferita ad altro soggetto, mediante comunicazione di entrambi (sottoforma di comunicazione fatta dal cedente e sottoscritta dal cessionario) al Comune e all'Ufficio Tecnico di Finanza entro 15 giorni dall'avvenuto trasferimento della proprietà o della disponibilità dell'impianto.

2. La comunicazione di cui sopra deve contenere tutti i dati identificativi dell'autorizzazione e dell'impianto, e la documentazione atta a dimostrare il passaggio della proprietà o disponibilità dell'impianto e delle relative attrezzature. Il cessionario deve dimostrare la proprietà o la disponibilità dei terreni su cui insiste l'impianto e il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998.

3. In caso di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di impianti la cui rinuncia è finalizzata a future realizzazioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 13 dicembre 1996, è necessario dimostrare la sola disponibilità dell'autorizzazione.

ART. 20

CONVERSIONE E PROSEGUITO DI ATTIVITÀ GIÀ CONCESSA

1. La concessione è convertita di diritto in autorizzazione.
2. I titolari di concessioni possono continuare l'attività del loro impianto previa comunicazione, in carta semplice, entro 60 giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione della razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti, da inviarsi al Comune e all'Ufficio Tecnico di Finanza.
3. La comunicazione deve contenere tutti i dati identificativi della concessione dell'impianto.
4. La mancata comunicazione si configura quale esercizio abusivo dell'attività ed è quindi sanzionabile.
5. Sono fatte salve le comunicazioni già prodotte successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs n. 32/98.

ART. 21

COLLAUDI E VERIFICA FUNZIONALITÀ

1. L'installazione, il trasferimento, la modifica e il potenziamento di un impianto di distribuzione carburanti devono essere sempre collaudati da tecnico abilitato.
2. Il collaudo è effettuato dalla Commissione di Collaudo del Comune, istituita ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 20/2003 composta, da:
 - Il Responsabile del Settore Commercio od un suo delegato;
 - Un rappresentante del Servizio Igiene Pubblica della A.U.S.L.;
 - Un rappresentante del Servizio Medicina del Lavoro dell'A.U.S.L.;
 - Un rappresentante dell'U.T.F. di Bari;
 - Il Comandante del VV.FF. di Potenza o un suo delegato;

La presidenza della Commissione è assunta dal responsabile dell'Ufficio Commercio o suo delegato.

Il Presidente può invitare un rappresentante dell'Ente proprietario della Strada (nel caso la strada non sia comunale) per il controllo della regolarità di esecuzione degli accessi all'impianto rispetto all'Autorizzazione rilasciata.

3. Il collaudo è effettuato a spese del titolare e durante l'attività dell'impianto deve essere ripetuto secondo le norme previste all'art. 16 della legge Regionale n. 20 del 13 maggio 2003.
4. Il responsabile dell'impianto provvede, secondo le indicazioni del fabbricante e comunque almeno ogni anno alla verifica della funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento e il rilevamento delle perdite, provvedendo, se del caso, alla nuova taratura o alla sostituzione degli strumenti di misura.
5. Il gestore dell'impianto tiene un registro aggiornato per ogni serbatoio contenente:
 - L'anno d'installazione.
 - Le prove di tenuta.
 - I controlli periodici di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite.
 - Le eventuali modifiche apportate.
 - Le eventuali anomalie o incidenti occorsi.

A R T . 22

GESTIONE DI ALTRI SOGGETTI

Ai sensi del sesto comma dell'art. 1 del D. Lgs. n. 32/98, la gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione a gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni, aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

A R T . 23

DEFINIZIONI

Allo scopo di chiarire ulteriormente gli indirizzi programmatici relativi alla rete di distribuzione carburanti si intendono per:

1) **Rete:** l'insieme dei punti di vendita eroganti benzina Super Senza Piombo e super, gasolio GPL e metano, ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale e sui raccordi autostradali, degli impianti ad uso privato e degli impianti ad uso natanti da diporto.

2) **Impianto generico:** complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione del carburante dei prodotti erogabili con le relative attrezzature e accessori. La tipologia d'impianto generico può essere anche definita come già descritto al punto c) del secondo comma dell'art. 4 ovvero:

Chiosco: impianto costituito da uno o più apparecchi per erogazione di carburante con relativi serbatoi, nonché da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente alla esposizione di lubrificanti o altri prodotti e accessori per autoveicoli, oltre che ai servizi igienici;

3) **Impianto non oil:** complesso commerciale unitario costituito da due o più apparecchi per erogazione di carburanti a cui si aggiungono spazi o locali di vendita commerciali; le tipologie d'impianto generico possono anche classificarsi come già descritto ai punti a) e b) del secondo comma dell'art. 4 nel modo seguente:

Stazione di servizio: impianto costituito da due o più apparecchi per erogazione di carburanti di cui uno a erogazione gasolio, con relativi serbatoi, e comprendente locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo, nonché fornito di servizi igienici, oltre alla presenza di servizi accessori per l'automobilista (come il punto di ristoro) che ne caratterizzano la tipologia.

Stazione di rifornimento: impianto costituito da due o più apparecchi per erogazione di carburante con relativi serbatoi, e che dispone, di un punto aria e di un punto acqua, della presenza di un locale per addetti con annesso spogliatoio servizi igienici a disposizione anche degli automobilisti;

4) **Impianto senza gestore:** complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione del carburante dei prodotti erogabili dotato di un apparecchio per erogazione benzine e gasolio self-service con servizio pre-pagamento; la tipologia d'impianto senza gestore può essere anche definita come già descritto al punto d) del secondo comma dell'art. 4 ovvero:

Punto isolato e/o appoggiato: la presenza di uno o più apparecchi per erogazione di carburanti, l'eventuale presenza di una pensilina a copertura dei soli erogatori, senza alcuna struttura sussidiaria.

A prescindere dalla tipologia d'impianto, tutti i nuovi impianti devono essere dotati di almeno un apparecchio self-service pre-pagamento per erogazione benzine e gasolio.

ART. 24

GESTIONE DELLE INCOMPATIBILITA'

Il Comune provvede, entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, a comunicare ai titolari degli impianti interessati le incompatibilità riscontrate in sede di censimento degli impianti esistenti. I titolari degli impianti, dovranno redigere entro i successivi 30 giorni un proprio programma di chiusura o smantellamento ovvero di adeguamento articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi 18 mesi. L'Amministrazione Comunale valuta il programma e lo accoglie se conforme alle normative vigenti. Per gli impianti adeguabili i titolari dovranno eseguire le opere necessarie all'adeguamento, nei termini e con le modalità fissati dall'Amministrazione nell'accoglimento del relativo programma, pena la sospensione dell'attività. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di cui sopra e che non sono suscettibili di adeguamento sono sottoposti a revoca. In tal caso il Comune entro cinque giorni dall'approvazione del presente regolamento:

- a. revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale dei VV.FF. di Potenza;
- b. ordina la disattivazione e lo smantellamento dell'impianto, il ripristino delle aree alla situazione originaria mediante adeguamento alle previsioni di R.U. e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo; qualora sussistano le autorizzazioni necessarie relativamente alla bonifica del suolo, le operazioni di smantellamento e chiusura degli impianti ricadenti nelle ipotesi di cui sopra non possono protrarsi oltre mesi 6 dalla data di revoca.

ART. 25

ORARI

1. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso autotrazione l'orario settimanale di apertura degli impianti stradali è di ore 52 (cinquantadue).

I gestori comunicano al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio attività l'opzione scelta tra quelle previste nel Piano Regionale dei Carburanti alle lettere a,b,c,d,e,f,g,h, del Capitolo Orari.

La scelta può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale o dell'ora solare. Per particolari esigenze locali il Comune può concordare con i gestori l'apertura in particolari fasce orarie. L'Amministrazione può negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze del servizio.

2. Nelle domeniche e nei giorni festivi deve essere determinata un'apertura di impianti almeno nella misura pari al 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.

3. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22,00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera. Tale servizio notturno deve essere autorizzato dal Sindaco e solo sulle vie di grande comunicazione, privilegiando gli impianti non oil che offrono una vasta gamma di servizi.

COMUNE DI LAURIA – PIANO COMUNALE CARBURANTI

Indice:

TITOLO I

IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Art. 1	Ripartizione del territorio comunale in zone omogenee.....	pag. 2
Art. 2	Caratteristiche generali.....	pag. 3
Art. 3	Tutela di beni ambientali – architettonici.....	pag. 5
Art. 4	Superficie minima edificabile.....	pag. 5
Art. 5	Distanze minime.....	pag. 6
Art. 6	Norme tecniche di esecuzione.....	pag. 6
Art. 7	Attività complementari.....	pag. 7
Art. 8	Attività accessorie nelle fasce di rispetto stradale.....	pag. 8
Art. 9	Accessi.....	pag. 8
Art. 10	Segnaletica.....	pag. 10
Art. 11	Modifiche, potenziamenti e ristrutturazioni impianti esistenti.....	pag. 10
Art. 12	Smantellamento e rimozione.....	pag. 11
Art. 13	Abbattimento di piantagioni e manomissione di pertinenze stradali.....	pag. 11

TITOLO II

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO

Art. 14	Prescrizioni a tutela ambientale per gli impianti di distribuzione di carburanti per uso privato.....	pag. 12
----------------	---	---------

TITOLO III

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE -DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALI-

Art. 15	Nuova domanda e provvedimento.....	pag. 12
Art. 16	Contenuti della domanda.....	pag. 13
Art. 17	Oneri concessori.....	pag. 15
Art. 18	Contenuti dell'autorizzazione.....	pag. 15
Art. 19	Trasferimento di titolarità.....	pag. 15
Art. 20	Conversione e prosegui attività già concessa.....	pag. 16
Art. 21	Collaudi e verifica funzionalità.....	pag. 16
Art. 22	Gestione di altri soggetti.....	pag. 17
Art. 23	Definizioni.....	pag. 17
Art. 24	Gestione delle incompatibilità.....	pag. 18
Art. 25	Orari.....	pag. 18